



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1[^]

Roma, data protocollo

OGGETTO: Convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ANAS S.p.A. per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulla rete autostradale e stradale in gestione di ANAS S.p.A.
Proroga annuale della Convenzione.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

In relazione all'oggetto si rappresenta che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha qui comunicato che la Convenzione di cui si tratta (All. 1), sottoscritta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con ANAS S.p.A. in data 11 settembre 2017, con decorrenza anticipata all'1.3.2017 ed avente durata di quattro anni, è stata prorogata di un anno nelle forme e nei contenuti già in essere, fino al 28 febbraio 2022.

L'art.7 della Convenzione prevede infatti che la stessa "...si rinnoverà di anno in anno, previa dichiarazione espressa delle parti resa almeno 30 giorni prima della scadenza".

In tale occasione:

- come previsto dall'art.16 del Disciplinare della Convenzione, è stata definita la franchigia relativa alla copertura dei servizi resi in autostrada¹;
- non sono state apportate modifiche al testo originario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

¹ Anno 2021 (10%) – anno 2022 (5%) – anno 2023 (2%) – anni successivi (2%).



Polizia di Stato



CONVENZIONE
tra
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
e
ANAS S.p.A.

per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulla rete autostradale e stradale di particolare interesse per i collegamenti nazionali in gestione di Anas S.p.A.

L'anno 2017, il giorno 8 del mese di settembre, in Roma:

- Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio Polizia Stradale, per conto del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza;
- e
- Roberto Massi, Direttore della Direzione Tutela Aziendale, per conto di Anas S.p.A.;

PREMESSO CHE

1. ad Anas S.p.A. (d'ora in poi "Anas"), in forza dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
2. Anas, come indicato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria;
3. i compiti istituzionali di Anas, come indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, prevedono:
 - a) la gestione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato;
 - b) la realizzazione e il miglioramento della rete stradale;
 - c) la costruzione, cura, conservazione e incremento dei beni tutti destinati al servizio delle strade e autostrade di proprietà dello Stato;



Polizia di Stato



- d) l'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela delle strade e autostrade statali;
 - e) la tutela del traffico e della segnaletica;
 - f) l'esercizio dei diritti e dei poteri, attribuiti alla Società, sempre ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade medesime;
4. tra i compiti di Anas è previsto l'espletamento, mediante proprio personale, delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e che pertanto rientrano tra queste la tutela e il controllo sull'uso delle strade, nonché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 5. l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, attribuisce alla Polizia di Stato l'esercizio, in via preminente o esclusiva, dei compiti del comparto della sicurezza stradale;
 6. alla Polizia Stradale è conferito in via principale l'espletamento dei servizi di polizia stradale, come delineati nelle linee generali dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 7. in ossequio alle direttive emanate con decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 1992, confermate dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, in tema di coordinamento dell'azione delle forze di polizia, la vigilanza e il controllo della sicurezza della circolazione nonché la prevenzione e la repressione dei reati commessi lungo le arterie autostradali del territorio nazionale è demandata alla Polizia Stradale, quale specialità della Polizia di Stato, in ragione dell'esperienza e della professionalità maturate in settanta anni di attività nel settore;
 8. l'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (d'ora in poi "Dipartimento PS") possa stipulare, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
 9. è opportuno ridefinire le misure di coordinamento tra gli organi di Polizia Stradale e Anas al fine di garantire *standard* elevati di sicurezza della circolazione stradale lungo le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas, conferendo ulteriore impulso alla cooperazione vigente;
 10. il 20 dicembre 2016, in Roma, il Dipartimento PS e Anas hanno sottoscritto un impegno formale ad adeguare e aggiornare la Convenzione sottoscritta il 2 luglio 2010, regolando i rapporti attraverso l'adozione di un nuovo accordo convenzionale in merito all'attività di vigilanza e ai servizi di polizia stradale lungo le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas, integrando alcuni specifici aspetti, al fine di elevare gli *standard* di sicurezza e migliorare il servizio agli utenti, anche nell'ottica dell'economicità e dell'efficacia del servizio stesso;



Polizia di Stato



11. è obiettivo comune il contenimento del fenomeno infortunistico sulle autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas, nel rispetto degli obiettivi europei di riduzione del numero delle vittime da incidente stradale;
12. è opportuno organizzare una rete capillare per ampliare i controlli di legalità;
13. è sempre più sentita la necessità di attivare controlli mirati sulla mobilità stradale, mediante analisi e gestione dei flussi di traffico, e garantire l'effettiva libertà di circolazione in proporzione al registrato aumento del flusso veicolare;
14. la natura giuridica di Anas, società per azioni in controllo pubblico, impone alla stessa di ispirarsi a criteri di economicità ed efficienza di gestione nel perseguimento degli scopi istituzionali;
15. i compiti di Anas si integrano completamente con il servizio istituzionalmente previsto per la Polizia Stradale e che forme di coordinamento possono determinare azioni sinergiche per il miglioramento complessivo del servizio reso agli utenti anche nell'ottica dell'economicità ed efficienza prima descritti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riferimento anche alle premesse che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, regola i rapporti tra il Dipartimento PS e Anas in relazione all'attività di vigilanza e ai servizi di polizia stradale lungo le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di Anas, di seguito elencati, anche secondo le modalità e le forme previste nell'allegato Disciplinare della Convenzione (d'ora in poi "Disciplinare"):
 - a) Autostrada A2 del Mediterraneo;
 - b) Autostrada A19 Palermo – Catania;
 - c) Autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo;
 - d) Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
 - e) Autostrada A91 Roma – Fiumicino;
 - f) Autostrada Catania – Siracusa;
 - g) Tangenziale di Catania;
 - h) Raccordo Autostradale RA5 Sicignano – Potenza;
 - i) Raccordo Autostradale RA13 Sistiana – Padriciano;
 - l) Raccordo Autostradale RA14 Trieste – Ferneti.



Polizia di Stato



2. Le parti concordano che, con successivo atto aggiuntivo, potranno essere individuate ulteriori tratte autostradali e stradali di particolare rilevanza per i collegamenti nazionali, alle quali estendere, in tutto o in parte, i servizi e gli obblighi di cui alla presente Convenzione.
3. La Polizia Stradale, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si conferma nelle funzioni di organo di polizia deputato in via esclusiva alla vigilanza e al primo intervento sulla rete autostradale in gestione diretta di Anas e sulle tratte stradali eventualmente inserite in Convenzione, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi nell'ambito della stessa rete viaria.

Articolo 2

Obblighi di Anas

1. Anas, in relazione ai rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1 ed in corrispondenza delle attività svolte in modo esclusivo sulla rete Anas oggetto della presente Convenzione dai reparti del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento PS – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato (d'ora in poi "Servizio Polizia Stradale"), assume i seguenti obblighi:
 - a) cede in uso al Dipartimento PS, mediante concessione a tempo determinato e a titolo gratuito, gli immobili attualmente esistenti (caserme, Centri Operativi Autostradali, d'ora in poi "COA", alloggi di servizio, eccetera) ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all'articolo 1;
 - b) nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, assicura la conformità alla normativa in materia (secondo progetti-tipo concordati con il Dipartimento PS) e la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui alla precedente lettera a) e dei relativi impianti, nonché la fornitura di dotazioni e attrezzature secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare;
 - c) nel caso in cui le strutture presenti non fossero sufficienti a garantire le necessità connesse con l'assolvimento del servizio di polizia stradale prestato in base alla presente Convenzione, valuta, congiuntamente con il Dipartimento PS e nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, la possibilità di realizzare nuove strutture e/o adeguare quelle esistenti e/o ricorrere ad altre forme di disponibilità di immobili, anche nelle more della realizzazione di nuovi;
 - d) corrisponde le seguenti indennità al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i COA e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione, nonché a quello della medesima specialità comunque impiegato nell'ambito della stessa rete viaria, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e conformemente alle indicazioni contenute nel Disciplinare:



Polizia di Stato



- d.1) *“autostradale di base”*, di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come integrato dall’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall’articolo 6, comma 4, lettera a), della legge 15 ottobre 2013, nr. 119;
- d.2) *“autostradale superfestiva”*, da sommarsi all’indennità *“autostradale di base”* secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare, per i servizi prestati nelle giornate del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 dicembre e 26 dicembre;
- d.3) *“autostradale aggiuntiva”*, da sommarsi all’indennità *“autostradale di base”* secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare;
- e) corrisponde le indennità di cui alla lettera d), numeri d.1), d.2) e d.3), secondo modalità e termini indicati in apposito atto aggiuntivo stipulato tra Dipartimento PS, Anas e altre Società concessionarie di tratte autostradali, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi qualora competenti sulla rete viaria anche di altri gestori autostradali, al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i Centri Operativi Compartimentali (d’ora in poi “COC”) e le Sale Operative Sezionali, che svolgono funzioni di coordinamento operativo delle pattuglie in servizio nell’ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione laddove non sia attivo un COA;
- f) corrisponde l’indennità di cui alla lettera d), numero d.1), secondo modalità e termini indicati in apposito atto aggiuntivo stipulato tra Dipartimento PS, Anas e altre Società concessionarie di tratte autostradali, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi qualora competenti sulla rete viaria anche di altri gestori autostradali, al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma (CNAI), che svolge servizi di lettura dei sistemi fissi di rilevamento velocità media “VERGILIUS” installati nella nell’ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione;
- g) individua e promuove, d’intesa con il Dipartimento PS, compatibilmente con le norme vigenti e con le disponibilità finanziarie di Anas, lo studio e lo sviluppo di sistemi e tecnologie funzionali all’ottimizzazione dei flussi di comunicazione e alla velocizzazione dei controlli stradali e dell’attività contravvenzionale delle pattuglie in ambiti mirati al contrasto dell’illegalità (sistemi di monitoraggio del traffico, tecnologie per l’acquisizione di immagini sulla viabilità autostradale, eccetera);
- h) individua e promuove, d’intesa con il Dipartimento PS, compatibilmente con le norme vigenti e con le disponibilità finanziarie di Anas, lo studio e lo sviluppo di attrezzature, tecnologie e impianti innovativi volti a elevare gli *standard* di sicurezza del personale della Polizia Stradale e di quello di Anas impegnato nell’espletamento delle attività su strada;
- i) assume gli oneri relativi agli intervenire da effettuare su impianti, cavidotti, ecc. installati dal Dipartimento PS, qualora tali interventi, che potranno essere effettuati soltanto in base a intese di carattere tecnico con il Dipartimento PS, fossero necessari per la realizzazione di nuove opere stradali o di adeguamento delle esistenti;



Polizia di Stato



- l) valorizza il ruolo delle Commissioni Paritetiche Territoriali quale strumento di identificazione delle peculiari necessità del territorio, di programmazione dei servizi e di controllo e rendicontazione dei risultati conseguiti;
- m) condivide con il Servizio Polizia Stradale i dati relativi al posizionamento dei mezzi Anas in situazioni emergenziali.

Articolo 3

Obblighi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

1. Il Servizio Polizia Stradale, in relazione ai rapporti convenzionali di cui al precedente articolo 1 e in corrispondenza delle speciali indennità di cui all'articolo 2 corrisposte da Anas al proprio personale, assume i seguenti obblighi:
 - a) assicura il corretto uso e mantenimento dei beni immobili e mobili ceduti in uso da Anas al Dipartimento PS per l'assolvimento dei servizi di cui alla presente Convenzione;
 - b) effettua il pattugliamento continuativo della rete in gestione Anas oggetto della presente Convenzione, al fine di assicurare adeguati servizi di vigilanza e pronto intervento, secondo modalità e termini disciplinati al Titolo III, Capo II, del Disciplinare;
 - c) condivide costantemente e tempestivamente con Anas notizie, informazioni e relativi aggiornamenti rilevanti ai fini della migliore e più efficace prevenzione e gestione degli eventi di viabilità e meteorologici, nonché della più adeguata, chiara e tempestiva informazione all'utenza;
 - d) raccoglie e comunica periodicamente ad Anas, secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare, dati e informazioni relativi alle attività svolte dalle pattuglie e all'incidentalità nell'ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione, anche utilizzando in maniera sinergica gli apparati tecnologici già in uso a Polizia Stradale e Anas. Tali dati e informazioni sono utilizzati per finalità di analisi e monitoraggio della circolazione e dei fenomeni infortunistici sulla rete Anas oggetto della presente Convenzione, nonché per l'ottimizzazione gestionale delle risorse assegnate per i servizi di polizia stradale;
 - e) comunica costantemente e tempestivamente alle Sale Operative Compartimentali di Anas (d'ora in poi "SOC") l'entrata e l'uscita delle pattuglie nell'ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione, anche attraverso sistemi informativi definiti congiuntamente;
 - f) comunica tempestivamente ad Anas, secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare, dati e informazioni relativi ad eventi verificatisi lungo la rete Anas oggetto della presente Convenzione, con particolare riguardo a quelli che hanno determinato ripercussioni sulla viabilità e/o hanno fatto registrare vittime;
 - g) adotta specifiche pianificazioni dei servizi di polizia stradale, secondo le indicazioni delle Commissioni Paritetiche, per far fronte a particolari esigenze del territorio (attività invernali, estive, cantierizzazioni, eccetera);



Polizia di Stato



- h) adotta specifiche misure per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme che regolamentano il servizio di soccorso meccanico sulla rete Anas oggetto della presente Convenzione;
 - i) assicura la disponibilità e il supporto tecnico-amministrativo necessari alla definizione delle specifiche di realizzazione e utilizzo dei sistemi e delle tecnologie promosse da Anas per le finalità della presente Convenzione, anche attraverso l'individuazione degli strumenti giuridici e amministrativi più adeguati per la definizione, stipula e attuazione di accordi di collaborazione volti a diffondere l'utilizzo di tali sistemi e tecnologie, nonché assicura l'utilizzo dei medesimi sistemi e tecnologie nella loro piena potenzialità, massimizzandone i benefici;
 - l) provvede alla formazione e al costante aggiornamento del personale impiegato nei servizi oggetto della presente Convenzione al fine di garantire il pieno e corretto utilizzo dei sistemi e delle tecnologie in uso;
 - m) individua e promuove, compatibilmente con le norme vigenti, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi e tecnologie diretti a:
 - m.1) eseguire da remoto attività di prevenzione, controllo e, laddove consentito, sanzionamento dei comportamenti illeciti che pregiudicano la sicurezza stradale;
 - m.2) contenere i tempi di occupazione della sede stradale per attività di riscontro e rilievo in caso di incidente;
 - m.3) ottimizzare i flussi di comunicazione per gli adempimenti di comune interesse;
 - n) pianifica e attua servizi specifici di controllo nei confronti di particolari categorie di utenti, anche con l'eventuale ausilio di personale Anas per l'organizzazione e disciplina del traffico;
 - o) attiva piani operativi per il contrasto di specifiche forme di criminalità individuate sulla rete Anas oggetto della presente Convenzione;
 - p) realizza, in cooperazione con Anas, un sistema integrato di controllo e informazione sui flussi di traffico, al fine di migliorare la sicurezza stradale con una tempestiva diffusione di notizie sulle criticità in atto sulla rete e fornire più completi elementi di valutazione per la gestione del traffico, con particolare attenzione alle situazioni critiche;
 - q) valorizza il ruolo delle Commissioni Paritetiche Territoriali quale strumento di identificazione delle peculiari necessità del territorio, di programmazione dei servizi e di controllo e rendicontazione dei risultati conseguiti;
 - r) condivide con Anas i dati relativi al posizionamento delle pattuglie della Polizia Stradale in situazioni emergenziali;
 - s) promuove la partecipazione del personale di Anas ad attività formative attivate per il personale della Polizia Stradale, secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare.
2. I servizi di polizia stradale disposti per la rete Anas oggetto della presente Convenzione non possono essere soggetti a riduzioni, né rivolti ad impieghi estranei alle esigenze della



Polizia di Stato



stessa rete, salvi casi di particolare necessità o urgenza ovvero salvo eventuali diverse intese assunte in ambito Commissioni Paritetiche Territoriali in relazione a particolari condizioni del traffico locale.

3. Per l'attuazione di quanto indicato nel comma precedente, il Dipartimento PS si impegna a fare effettuare lungo la rete Anas oggetto della presente Convenzione il pattugliamento continuativo nelle 24 ore ad opera di "Sottosezioni", appositamente istituite sulle autostrade stesse, ovvero di altri uffici della Polizia Stradale, preventivamente individuati d'intesa tra il Dipartimento PS e Anas, che concorrono stabilmente ai servizi e per ciò sono assimilati ad un reparto autostradale.
4. Il Dipartimento PS sostiene le spese per predisporre, fornire e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie al funzionamento, nell'ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione, di sistemi integrati di teleallarme, collegamenti radio e comunicazioni, per le esigenze delle pattuglie di vigilanza e dei COA, nonché dei competenti Compartimenti.

Articolo 4

Obblighi reciproci

1. Il flusso informativo costituisce parte integrante e vincolante della presente Convenzione, anche nell'ottica di una possibile certificazione del processo informativo. Le informazioni scambiate saranno relative sia ad aspetti operativi che amministrativi, nel rispetto dei sistemi gestionali di base già esistenti e implementati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
2. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento PS e Anas provvedono congiuntamente alla revisione ed eventuale aggiornamento delle esigenze di presidio della rete Anas oggetto della presente Convenzione al fine di valutare la necessità e/o l'opportunità di introdurre elementi migliorativi del servizio. Qualora risultasse necessario rafforzare la presenza della Polizia Stradale, l'attività dei reparti autostradali sarà integrata con il contributo di personale di reparti esterni della stessa specialità per la copertura temporanea delle necessità emerse.

Articolo 5

Coordinamento operativo dei servizi

1. Sulla rete Anas oggetto della presente Convenzione sono attivi, per il coordinamento operativo delle pattuglie della polizia Stradale operanti sull'autostrada A2 del Mediterraneo:
 - a) il COA di Sala Consilina (SA);
 - b) il COA di Lametia Terme (CZ).
2. Le parti si riservano la possibilità di valutare la necessità e/o l'opportunità di istituire nuovi COA, previa stipula di specifici atti aggiuntivi.



Polizia di Stato



3. Le modalità di funzionamento e gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei COA sono regolati dal Disciplinare.
4. Ciascun COA provvede, alle dirette dipendenze del competente Compartimento della Polizia Stradale, al coordinamento dei servizi di vigilanza demandati alla Polizia Stradale, nonché di quelli di polizia, di intervento di soccorso e antincendio da chiunque espletati in ambito autostradale, secondo modalità e termini indicati nel Disciplinare.
5. Ciascun COA provvede, d'intesa con gli Uffici territoriali di Anas, al raccordo operativo tra le unità di Polizia Stradale e quelle di Anas che operano, in base alle rispettive competenze territoriali, nell'ambito della rete Anas oggetto della presente Convenzione.
6. Ciascun COA si avvale, per i collegamenti con gli altri COA, con le Sottosezioni autostradali, con le relative pattuglie e con le eventuali pattuglie esterne occasionalmente impiegate in autostrada, di una propria Sala Radio, in servizio continuativo nelle 24 ore, in contatto costante con le SOC.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione, una volta sottoscritta, sarà sottoposta alla Corte dei Conti per il prescritto visto e relativa registrazione, e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Le indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono corrisposte con decorrenza 1° marzo 2017.

Articolo 7

Durata

1. La presente Convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 1° marzo 2017, e si rinnoverà di anno in anno, previa espressa dichiarazione delle parti resa almeno 30 giorni prima della scadenza.

Articolo 8

Disciplinare

1. L'allegato Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne regola l'attuazione.
2. Le norme del Disciplinare possono essere oggetto di revisione totale o parziale, concordata tra le parti, anche prima della scadenza della presente Convenzione, mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.

Articolo 9

Rapporti tra le parti

1. Per ogni questione che dovesse insorgere circa l'interpretazione e attuazione della presente Convenzione e del Disciplinare i rapporti si svolgeranno tra La Direzione Tutela Aziendale (d'ora in poi "DTA") di Anas e il Servizio di Polizia Stradale del Dipartimento PS.
2. E' istituita la Commissione Paritetica Centrale, composta da 3 rappresentanti per ciascuna delle parti, cui è affidato il compito di concordare strategie comuni di livello nazionale e di definire congiuntamente le questioni connesse con l'interpretazione e l'esecuzione degli obblighi della presente Convenzione. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti specifici della Commissione Paritetica Centrale sono indicati nel Disciplinare.
3. Sono istituite a livello periferico le Commissioni Paritetiche Territoriali, composte da 2 rappresentanti per ciascuna delle parti, tratti dal Compartimento della Polizia Stradale e dall'Area Compartimentale di Anas competenti per territorio, cui è affidato il compito di concordare attività operative comuni in ambito locale e di definire congiuntamente le questioni connesse con esigenze correnti o urgenti di servizio. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti specifici delle Commissioni Paritetiche Territoriali sono indicati nel Disciplinare.
4. Le parti si riservano la possibilità di concordare eventuali ulteriori specifiche indennità speciali secondo modalità e termini da definire in apposito atto aggiuntivo.
5. Le parti si riservano la possibilità di valutare la condivisione di eventuali iniziative sociali.

Articolo 10

Controversie

1. Le questioni connesse con l'interpretazione e l'esecuzione degli obblighi della presente Convenzione che non venissero risolte di comune intesa tra le parti, verranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giurisdizionale di Roma.
2. E' esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 11

Domicilio legale

1. A tutti gli effetti di legge il Dipartimento PS elegge domicilio in Roma, via Tuscolana 1556.
2. A tutti gli effetti di legge Anas elegge domicilio in Roma, Via Monzambano 10.

Roma, 11 settembre 2017.

Per il Dipartimento PS
Giuseppe Bisogno

Per Anas
Roberto Massi

Firmato da:
GIUSEPPE BISOGNO
Codice fiscale: BSGGPP57P059151P
Valido dal 04/09/2016 17:46:51 al 04/09/2019 11:48:51
Certificato emesso da TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.p.A., IT
Firmamento temporale "signature" 11/09/2017 10:24:35
Approvo il documento

Firmato digitalmente da: Roberto Massi
Organizzazione: ANAS S.P.A./80208450587
Motivo: Sottoscrizione Convenzione PS-ANAS
Luogo: Roma



DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE
tra
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
e
ANAS S.p.A.

per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulla rete autostradale e stradale di particolare interesse per i collegamenti nazionali in gestione di Anas S.p.A.

PREMESSO CHE

l'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulla rete autostradale e stradale di particolare interesse per i collegamenti nazionali in gestione di Anas S.p.A. (d'ora in poi "Convenzione"), ha rimesso ad un Disciplinare, allegato alla medesima Convenzione, la definizione delle modalità di dettaglio per l'attuazione degli accordi convenzionali,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare, con gli annessi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Anas S.p.A., di seguito denominati rispettivamente "Dipartimento PS" e "Anas".
2. Le disposizioni del presente Disciplinare trovano applicazione sulle autostrade e sui raccordi autostradali elencati all'articolo 1 della Convenzione e sulle ulteriori tratte stradali di competenza Anas (d'ora in poi "rete Anas") a cui potrà essere estesa l'applicazione della Convenzione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.



Articolo 2

Rappresentanza delle parti

1. Salvo diversa ed espressa disposizione in relazione a specifici adempimenti, per l'applicazione della Convenzione e del presente Disciplinare:
 - a) il Direttore *pro tempore* del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento PS - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato (d'ora in poi "Servizio Polizia Stradale") agisce in rappresentanza del Dipartimento PS;
 - b) il Direttore *pro tempore* della Direzione Tutela Aziendale di Anas (d'ora in poi "DTA") agisce in rappresentanza di Anas.

TITOLO I DEGLI IMMOBILI

Articolo 3

Tipologia e ubicazione degli immobili

(Articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della Convenzione)

1. Gli immobili oggetto della Convenzione e di cui al presente Disciplinare sono costituiti dalle caserme per i reparti autostradali, dagli alloggi per il comandante e il personale degli stessi reparti, dagli uffici dei Centri Operativi Autostradali (d'ora in poi "COA"), dalle autorimesse e da tutte le relative pertinenze, destinati allo svolgimento dei servizi disciplinati dalla Convenzione e dal presente Disciplinare.
2. L'ubicazione degli immobili, al momento della sottoscrizione della Convenzione, è la seguente:
 - a) Autostrada A2 del Mediterraneo:
 - Sala Consilina (SA);
 - Lagonegro (PZ);
 - Cosenza Nord;
 - Frascineto (CS);
 - Lametia Terme (CZ);
 - Palmi (RC);
 - Reggio Calabria;
 - b) Autostrada A19 Palermo - Catania;
 - Buonfornello (PA);



Polizia di Stato



- Catenanuova (EN);
- c) Raccordi autostradali Trieste - Ferneti e Padriciano - Sistiana:
 - Padriciano (TS), solo locale per ufficio.
- 3. Eventuali ulteriori o diverse ubicazioni dei reparti di Polizia Stradale derivanti da futuri ampliamenti o da incremento della rete Anas o in relazione a modificate esigenze di traffico saranno concordate tra le parti.

Articolo 4

Consegna e gestione degli immobili

(Articolo 2, comma 1, lettera a), e articolo 3, comma 1, lettera a), della Convenzione)

1. La cessione in uso, mediante concessione a tempo determinato e a titolo gratuito, degli immobili di cui all'articolo 3 è effettuata da Anas, rappresentata dal Responsabile dell'Area Compartimentale territorialmente competente, alla Polizia Stradale, rappresentata dal Dirigente del Compartimento territorialmente competente, mediante apposito verbale.
2. Anas rimane proprietaria degli immobili in uso o comunque titolare del negozio giuridico in relazione al quale l'immobile è stato acquisito in possesso dal legittimo proprietario.
3. Il Dipartimento PS assicura il corretto uso e mantenimento dei beni immobili e dei relativi impianti, nonché delle dotazioni e attrezzature ceduti in uso da Anas, assumendo a proprio carico i costi relativi a eventuali danni procurati a tali beni, dovuti, a giudizio del Direttore Tutela Aziendale di Anas, sentito il Direttore del Servizio Polizia Stradale, ad utilizzi impropri da parte del personale della Polizia Stradale (noncuranza, negligenza, imperizia, superficialità, dolo). Le relative azioni risarcitorie sono disciplinate dalla vigente legislazione in materia.

TITOLO II DEGLI OBBLIGHI DI ANAS

Capo I Immobili, impianti, dotazioni e attrezzature

Articolo 5

Configurazione delle caserme

(Articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della Convenzione)

1. Le caserme già in uso ai reparti della Polizia Stradale per le finalità oggetto della Convenzione, hanno la configurazione e la dotazione di cui all'**allegato 1**.



Polizia di Stato



2. In caso di nuove costruzioni, la configurazione delle caserme di cui alla Convenzione deve risultare, salvo diverso accordo tra le parti, conforme alle seguenti caratteristiche:
- a) locali e strutture presenti in ogni caserma:
- 1 ufficio per il comandante;
 - 1 ufficio per capi pattuglia;
 - 3 uffici per il personale;
 - 1 ufficio per operatore di giornata;
 - 1 sala d'attesa;
 - 1 archivio;
 - 1 stanza per server e fotocopiatrici;
 - 1 camera di sicurezza;
 - 1 armeria;
 - 1 posto per carico/scarico armi;
 - 1 magazzino;
 - 1 ripostiglio;
 - 2 o più servizi igienici per uffici, separati per uomini e donne;
 - 1 servizio igienico per visitatori;
 - 1 servizio igienico per portatori di handicap;
- b) locali e strutture a dimensionamento variabile, in funzione degli organici:
- 1 sala mensa;
 - 1 cucina con dispensa e servizi annessi;
 - 1 sala ritrovo e attività ricreative;
 - 2 o più spogliatoi, separati per uomini e donne, per il personale non accasermato, con ingressi separati per ciascun settore;
 - camere a 2 posti-letto con servizi igienici interni, separate per uomini e donne, in numero commisurato al personale accasermato, con ingressi separati per ciascuno settore;
 - 1 autorimessa con zona munita di presa d'acqua, di ampiezza commisurata al parco veicolare in dotazione. L'autorimessa può fare parte dello stesso edificio della caserma o essere realizzata in edificio separato, in prossimità della stessa;
 - parcheggi per le auto private del personale, preferibilmente con tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, in numero commisurato al personale che presta servizio stabilmente presso la caserma.



Polizia di Stato



3. Qualora per esigenze operative fosse necessario apportare modifiche e/o integrazioni agli immobili, il Dipartimento PS richiede ad Anas i necessari interventi, per i quali, d'intesa tra le competenti strutture delle parti, si provvederà a redigere il progetto esecutivo e a programmare l'esecuzione dei lavori, qualora autorizzati in relazione alle disponibilità finanziarie.
4. Eventuali maggiori esigenze di alloggiamento del personale nei reparti autostradali già istituiti, segnalate dal Dipartimento PS ad Anas, potranno essere soddisfatte da parte di Anas con la realizzazione di nuove caserme, ovvero con l'utilizzo di strutture prefabbricate a carattere abitativo in aree di proprietà di Anas e limitrofe ai reparti istituiti, ovvero con il ricorso a strutture abitative esterne.

Articolo 6

Dotazioni e attrezzature delle caserme

(Articolo 2, comma 1, lettera b), della Convenzione)

1. Per i nuovi immobili e ove non presenti negli esistenti, su richiesta del Dipartimento PS, Anas fornisce dotazioni e attrezzature per la cucina, la mensa e la sala ritrovo, costituite da:
 - a) 1 cucina a gas con cappa aspirante;
 - b) 1 frigorifero-freezer;
 - c) 1 lavello;
 - d) 1 lavastoviglie;
 - e) 1 mobile contenitore per stoviglie;
 - f) 1 televisore a colori non inferiore a 48", in grado di ricevere il segnale digitale terrestre e quello satellitare;
 - g) 1 mobile porta-televisore o altro sistema di sostegno del televisore.
2. La fornitura dell'arredamento delle caserme e, comunque, di quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare resta a cura e a carico del Dipartimento PS.
3. Qualora per esigenze operative fosse necessario apportare modifiche e/o integrazioni alle dotazioni e/o attrezzature delle caserme, il Dipartimento PS richiede ad Anas i necessari interventi, per i quali, d'intesa tra le parti, si provvederà a programmare l'acquisizione e l'assegnazione, qualora autorizzati in relazione alle disponibilità finanziarie.



Articolo 7

Configurazione degli alloggi

(Articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della Convenzione)

1. L'alloggio del Comandante, ubicato negli immobili oggetto della presente Convenzione, ha la configurazione e la dotazione di cui all'**allegato 1**.
2. In caso di nuove costruzioni, la configurazione dell'alloggio del Comandante deve risultare, salvo diverso accordo tra le parti, conforme alle seguenti caratteristiche:
 - a) 1 ingresso;
 - b) 1 locale soggiorno - pranzo;
 - c) 2 camere da letto;
 - d) 1 cucina;
 - e) 2 servizi igienici;
 - f) 1 ripostiglio;
 - g) ove possibile, garage o posto auto.
3. La destinazione d'uso dell'alloggio non può essere variata.
4. L'alloggio di nuova costruzione è realizzato, di norma, nello stesso edificio in cui ha sede la caserma ovvero in edificio separato, in prossimità dello stesso. Laddove l'alloggio di servizio non possa essere localizzato in tali immobili, Anas si impegna a individuare una sistemazione alloggiativa con caratteristiche simili in prossimità dell'edificio in cui ha sede il reparto.

Articolo 8

Impianti delle caserme e degli alloggi collettivi

(Articolo 2, comma 1, lettera b), della Convenzione)

1. Le caserme e gli alloggi collettivi sono dotati, in linea di massima, dei seguenti impianti:
 - a) idrico-sanitario, con erogazione di acqua fredda e calda;
 - b) elettrico (luce e forza motrice), con relativo gruppo elettrogeno di emergenza;
 - c) telefonico, fino all'allacciamento della rete pubblica;
 - d) televisivo, con capacità di ricezione del segnale digitale terrestre e satellitare, ubicato nella sala ritrovo e in ciascuna camera destinata all'alloggiamento del personale accasermato;
 - e) predisposizione per antenne radio e ricetrasmittenti di servizio;
 - f) di riscaldamento;



Polizia di Stato



- g) di condizionamento, almeno per gli uffici, le mense e le sale ritrovo;
 - h) di sicurezza, realizzato mediante:
 - recinzione perimetrale esterna di tipo rigido;
 - sistema televisivo a circuito chiuso perimetrale con sistema di controllo visivo ubicato nel locale dell'operatore di giornata;
 - sistema antintrusione periferico, limitatamente alle porte e/o finestre ubicate ai piani seminterrato, terreno e rialzato;
 - illuminazione esterna;
 - i) videocitofonico per il cancello d'ingresso;
 - l) citofonico interno, collegato con ciascuna camera a 2 posti-letto e con ciascun ufficio.
2. Ferma restando l'attuale dotazione esistente, Anas s'impegna ad implementare gli impianti nei termini di cui al precedente comma 1.
 3. Le utenze delle caserme sono intestate al Dipartimento PS, rimanendo a carico del medesimo il pagamento dei relativi canoni e consumi.
 4. Le utenze degli alloggi collettivi sono intestate al Dipartimento PS, rimanendo a carico di quest'ultimo il pagamento dei relativi canoni e consumi.
 5. Qualora per esigenze operative fosse necessario apportare modifiche e/o integrazioni agli impianti delle caserme e/o degli alloggi collettivi, il Dipartimento PS richiede ad Anas i necessari interventi, per i quali, d'intesa tra le competenti strutture delle parti, si provvederà a redigere il progetto esecutivo e a programmare l'esecuzione dei lavori, qualora autorizzati in relazione alle disponibilità finanziarie.

Articolo 9

Manutenzione e pulizia delle caserme, degli alloggi collettivi, delle attrezzature e degli impianti

(Articolo 2, comma 1, lettera b), della Convenzione)

1. In relazione agli immobili di cui all'articolo 5, Anas provvede a:
 - a) verifica ed eventuale adeguamento dei fabbricati e degli impianti entro la fine dell'anno 2017;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti;
2. Qualora gli immobili di cui all'articolo 5 siano parte di fabbricati utilizzati anche da Anas e gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento non consentano la differenziazione dell'erogazione tra Anas e Polizia Stradale, Anas provvede in via esclusiva al servizio di riscaldamento e/o condizionamento.



Polizia di Stato



3. Qualora gli immobili di cui all'articolo 5 siano parte di fabbricati utilizzati anche da Anas e la situazione delle strutture non consenta la separazione o la distinzione tra le aree in uso ad Anas e quelle in uso alla Polizia Stradale, Anas provvede in via esclusiva al servizio di pulizia delle aree comuni (piazzali esterni, zone a verde, eccetera).

Capo II Centro Operativo Autostradale

Articolo 10 *Configurazione dei Centri Operativi Autostradali* (Articolo 5 della Convenzione)

1. Anas mette a disposizione del Dipartimento PS, per il funzionamento dei COA, gli immobili ubicati nelle seguenti località sull'autostrada A2 del Mediterraneo:
 - a) Sala Consilina (SA);
 - b) Lametia Terme (CZ).
2. I COA già in uso ai reparti della Polizia Stradale per le finalità oggetto della Convenzione hanno la configurazione e la dotazione descritta nell'**allegato 1**.
3. Qualora per esigenze operative fosse necessario apportare modifiche e/o integrazioni agli immobili, il Dipartimento PS richiede ad Anas i necessari interventi, per i quali, d'intesa tra le competenti strutture delle parti, si provvederà a redigere il progetto esecutivo e a programmare l'esecuzione dei lavori, qualora autorizzati in relazione alle disponibilità finanziarie.
4. Qualora fosse necessario realizzare nuovi COA per la gestione dei reparti autostradali in servizio sulla rete Anas, si provvederà con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. I COA sono dotati, in linea di massima, dei seguenti impianti:
 - a) telefonico, per l'ufficio del Dirigente del COA e per la sua segreteria (completo di apparecchio abilitato al collegamento esterno interurbano ed in grado di ricevere le comunicazioni della sala radio del COA);
 - b) fax/dati, per la sala radio (completo di apparecchio telefax o di analoga funzionalità).
6. Le utenze dei COA sono a carico di Anas.
7. Relativamente alle autostrade A90, A91, A19, A29, CT-SR e Tangenziale di Catania e ai raccordi autostradali di cui all'articolo 1 della Convenzione, le attività di coordinamento dei servizi di vigilanza stradale sono svolte dalle esistenti strutture territoriali della Polizia Stradale, senza altri oneri da parte di Anas se non il pagamento delle indennità di cui al Capo III.



Articolo 11

Configurazione dell'alloggio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale

(Articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della Convenzione)

1. L'alloggio del Dirigente del COA, ubicato negli immobili oggetto della Convenzione, ha la configurazione e la dotazione di cui all'**allegato 1**.
2. In caso di nuove costruzioni, la configurazione dell'alloggio del Dirigente del COA deve risultare, salvo diverso accordo tra le parti, conforme alle seguenti caratteristiche:
 - a) 1 ingresso;
 - b) 1 locale soggiorno – pranzo;
 - c) 2 camere da letto;
 - d) 1 cucina;
 - e) 2 servizi igienici;
 - f) 1 ripostiglio;
 - g) ove possibile, garage o posto auto.
3. La destinazione d'uso dell'alloggio non può essere variata.
4. L'alloggio di nuova costruzione è realizzato, di norma, nello stesso edificio in cui ha sede il COA ovvero in edificio separato, in prossimità dello stesso. Laddove l'alloggio di servizio non possa essere localizzato in tali immobili, Anas si impegna a individuare una sistemazione alloggiativa con caratteristiche simili in prossimità dell'edificio in cui ha sede il COA.
5. Le utenze dell'alloggio del Dirigente del COA sono intestate all'assegnatario *ratione muneris*, rimanendo a carico dello stesso il pagamento dei relativi canoni e consumi.

Articolo 12

Manutenzione e pulizia dei COA

(Articolo 2, comma 1, lettera b), della Convenzione)

1. In relazione agli immobili di cui all'articolo 10, Anas provvede a:
 - a) verifica ed eventuale adeguamento dei fabbricati e degli impianti entro la fine dell'anno 2017;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti;
 - d) servizio di pulizia delle pertinenze (piazzali esterni, zone a verde, eccetera), ad eccezione di quelle relative all'alloggio del Comandante, salvo che la situazione delle strutture non consenta la separazione o la distinzione tra le aree in uso.



Polizia di Stato



2. Qualora gli immobili di cui all'articolo 10 siano parte di fabbricati utilizzati anche da Anas e gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento non consentano la differenziazione dell'erogazione tra Anas e Polizia Stradale, Anas provvede in via esclusiva al servizio di riscaldamento e/o condizionamento.

Capo III Indennità autostradali

Articolo 13

Indennità "autostradale di base"

(Articolo 2, comma 1, lettera d), numero d.1), e lettere e) e f) della Convenzione)

1. A decorrere dal 1° marzo 2017, al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i COA e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete Anas, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come integrato dall'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge 15 ottobre 2013, nr. 119.
2. L'indennità "autostradale di base", alle medesime condizioni e negli stessi termini di cui al comma 1, è corrisposta anche al personale della specialità della Polizia Stradale che svolge servizi esterni di pattuglia e/o esterni di polizia giudiziaria in via esclusiva nell'ambito della rete Anas.
3. L'indennità "autostradale di base", alle medesime condizioni e negli stessi termini di cui al comma 1, è corrisposta anche al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i Centri Operativi Compartimentali (COC) e le Sale Operative Sezionali che svolgono funzioni di coordinamento operativo delle pattuglie in servizio nell'ambito della rete Anas, ove non sia attivo un COA. Qualora i predetti COC e Sale Operative Sezionali siano competenti anche sulla rete viaria in concessione ad altri gestori autostradali, l'indennità in argomento è corrisposta secondo modalità e termini indicati in apposito atto aggiuntivo stipulato tra il Dipartimento PS, Anas e le altre Società concessionarie, anche ai fini della ripartizione dei relativi oneri.
4. L'indennità "autostradale di base" è corrisposta anche al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma (CNAI) che svolge servizi di lettura dei sistemi fissi di rilevamento velocità media "VERGILIUS" installati nella rete Anas, secondo modalità e termini indicati in apposito atto aggiuntivo stipulato tra Dipartimento PS, Anas e le altre Società concessionarie utilizzatrici di sistemi di rilevamento da remoto della velocità media, gestiti dal predetto Centro, anche ai fini della ripartizione dei relativi oneri.
5. L'ammontare dell'indennità "autostradale di base" è fissato in € 5,16 (Euro cinque/16) *pro-capite*, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata



Polizia di Stato



di servizio della durata ordinaria di almeno 6 (sei) ore effettivamente prestate nell'ambito della rete Anas.

6. All'importo di cui al comma 5 si devono aggiungere € 0,387 (trecentottantasette millesimi di Euro) ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora i servizi per i quali compete l'indennità "autostradale di base" siano resi in turni della durata di almeno 3 (tre) ore in luogo delle 6 (sei) ordinarie (ad esempio, con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato), al personale impiegato in tali servizi l'indennità "autostradale di base" è attribuita in misura ridotta pari a € 2,58 (Euro due/58), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.
8. Nessuna indennità è riconosciuta per l'effettuazione di servizi, ancorché svolti nell'ambito della rete Anas, per compiti o funzioni diversi da quelli sopra specificati o comunque per turni di servizio di durata inferiore alle 3 (tre) ore.

Articolo 14

Indennità "autostradale superfestiva"

(Articolo 2, comma 1, lettere d), numero d.2), e) e g), della Convenzione)

1. A decorrere dal 1° marzo 2017, al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i COA e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete Anas, nonché a quello della medesima specialità comunque impiegato nell'ambito della stessa rete viaria, che svolge servizi di pattuglia, di sala operativa, di operatore di giornata, di vigilanza stradale continuativa o di polizia giudiziaria, nelle giornate del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 dicembre e 26 dicembre, è corrisposta una ulteriore indennità fissata nel 50 % (cinquanta per cento) dell'indennità "autostradale di base", al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali *pro-capite*, da sommarsi alla stessa indennità "autostradale di base".
2. L'indennità "autostradale superfestiva" è corrisposta anche ad altro personale della specialità della Polizia Stradale di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13, con le medesime modalità e negli stessi termini di cui ai commi citati.
3. Qualora i servizi per i quali compete l'indennità "autostradale superfestiva" siano resi in turni della durata di almeno 3 (tre) ore in luogo delle 6 (sei) ordinarie (ad esempio, con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato), al personale impiegato in tali servizi l'indennità "autostradale superfestiva" è attribuita in misura ridotta del 50 % (cinquanta per cento), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.
4. Nessuna indennità è riconosciuta per l'effettuazione di servizi, ancorché svolti nell'ambito della rete Anas, per compiti o funzioni diversi da quelli sopra specificati o comunque per turni di servizio di durata inferiore alle 3 (tre) ore.



Articolo 15

Indennità "autostradale aggiuntiva"

(Articolo 2, comma 1, lettere d), numero d.3), e) e g), della Convenzione)

1. A decorrere dal 1° marzo 2017, al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i COA e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete Anas, nonché a quello della medesima specialità comunque impiegato nell'ambito della stessa rete viaria, che svolge servizi di pattuglia, di sala operativa, di operatore di giornata, è corrisposta una indennità "*autostradale aggiuntiva*" fissata *pro-capite*, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, in:
 - a) € 1,50 (Euro uno/50) per il turno serale (18.00/24.00 oppure 19.00/01.00);
 - b) € 2,50 (Euro due/50) per il turno notturno (00.00/06.00 oppure 01.00/07.00).
2. L'indennità "*autostradale aggiuntiva*", alle medesime condizioni e negli stessi termini di cui al comma 1, è corrisposta anche al personale della specialità della Polizia Stradale in servizio presso i COC e le Sale Operative Sezionali che svolgono funzioni di coordinamento operativo delle pattuglie in servizio nell'ambito della rete Anas, ove non sia attivo un COA. Qualora i predetti COC e Sale Operative Sezionali siano competenti anche sulla rete viaria in concessione ad altri gestori autostradali, l'indennità in argomento è corrisposta secondo modalità e termini indicati in apposito atto aggiuntivo stipulato tra il Dipartimento PS, Anas e le altre Società concessionarie, anche ai fini della ripartizione dei relativi oneri.
3. Qualora i servizi per i quali compete l'indennità "*autostradale aggiuntiva*" siano resi in turni della durata di almeno 3 (tre) ore in luogo delle 6 (sei) ordinarie (ad esempio, con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato), al personale impiegato in tali servizi l'indennità "*autostradale aggiuntiva*" è attribuita in misura ridotta pari a:
 - a) € 0,75 (settantacinque centesimi di Euro) per il turno serale (18.00/24.00 oppure 19.00/01.00);
 - b) € 1,25 (Euro uno/25) per il turno notturno (00.00/06.00 oppure 01.00/07.00).
4. Nessuna indennità è riconosciuta per l'effettuazione di servizi, ancorché svolti nell'ambito della rete Anas, per compiti o funzioni diversi da quelli sopra specificati o comunque per turni di servizio di durata inferiore alle 3 (tre) ore.
5. L'indennità "*autostradale aggiuntiva*" è corrisposta esclusivamente in caso di pieno rispetto da parte della Polizia Stradale degli impegni di copertura dei servizi ordinari di polizia ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione assunti con la Convenzione, come disciplinati dall'articolo 16.



Articolo 16

Indice di copertura dei servizi ordinari di polizia stradale

(Articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), della Convenzione)

1. La classificazione dei reparti autostradali, in base alle tipologie definite all'articolo 18, è riportata in **allegato 2**.
2. Il rispetto da parte della Polizia Stradale degli impegni di copertura dei servizi ordinari di polizia ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione, assunti con la Convenzione, è determinato da un indice di copertura, rilevato al termine di ciascuno dei 4 trimestri dell'anno e per l'intera rete Anas, che esprime, in valore percentuale, il rapporto tra il numero complessivo di pattuglie di Polizia Stradale effettivamente registrate per tratta e per quadrante e il numero complessivo di pattuglie per tratta e per quadrante programmate o ratificate dalla Commissione Paritetica Centrale.
3. Ai fini della verifica dell'indice di copertura, la Commissione Paritetica Centrale definisce annualmente:
 - a) la distribuzione delle pattuglie complessivamente impegnate nei servizi ordinari di polizia stradale sulla rete Anas, anche tenendo conto delle situazioni contingenti segnalate dalle Commissioni Paritetiche Territoriali e della effettiva dotazione organica dei reparti di Polizia Stradale, secondo il modello in **allegato 3**;
 - b) l'eventuale franchigia entro la quale il pieno rispetto degli impegni convenzionali da parte della Polizia Stradale si intende comunque verificato.
4. Per l'anno 2017:
 - a) il piano delle pattuglie programmate per i servizi di cui al comma 2 è riportato in **allegato 4**;
 - b) ai fini della verifica dell'indice di copertura dei servizi ordinari di polizia stradale, si applica una franchigia del 10 % (dieci per cento).
5. La verifica della effettiva copertura dei servizi ordinari da parte della Polizia Stradale avviene attraverso la registrazione della presenza delle pattuglie della Polizia Stradale nella rete Anas, mediante comunicazione dell'entrata e dell'uscita delle stesse pattuglie dalla rete Anas, effettuata dal competente COA al competente Ufficio Territoriale di Anas:
 - a) in tempo reale;
 - b) con disaggregazione per singola tratta e quadrante operativo;
 - c) con le modalità di cui all'**allegato 5**.
6. Non concorrono alla determinazione dell'indice di copertura:
 - a) le pattuglie che eccedono la distribuzione per tratta e per quadrante prevista in base al comma 3, lettera a), salvo espressa ratifica della Commissione Paritetica Centrale;



Polizia di Stato



- b) i servizi integrativi rispetto a quelli ordinari di polizia programmati o ratificati dalla Commissione Paritetica Centrale, svolti dalla Polizia Stradale in base a proprie autonome scelte operative.
7. I turni della durata ridotta di almeno 3 (tre) ore concorrono proporzionalmente, per un valore pari a "mezza pattuglia", alla determinazione dell'indice di copertura.
 8. Il calcolo dell'indice di copertura trimestrale è effettuato dai competenti Uffici Territoriali di Anas e, previa verifica in sede di Commissione Paritetica Territoriale, comunicato ad Anas per l'approvazione definitiva. Qualora nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio territoriale di Anas siano istituite più Commissioni Paritetiche Territoriali, il calcolo dell'indice di copertura trimestrale e i relativi elementi di calcolo, validati dalle singole Commissioni Paritetiche Territoriali, saranno sottoposti a valutazione congiunta tra la DTA e il Servizio Polizia Stradale prima dell'approvazione definitiva da parte di Anas.
 9. L'approvazione definitiva dell'indice di copertura trimestrale da parte di Anas determina la corresponsione dell'indennità "autostradale aggiuntiva" per ciascun turno effettivamente svolto nel trimestre da tutto il personale della Polizia Stradale impegnato nei servizi per i quali tale indennità è prevista, indipendentemente dalla copertura effettuata da ciascun reparto.
 10. La mancata approvazione definitiva dell'indice di copertura trimestrale da parte di Anas esclude la corresponsione dell'indennità "autostradale aggiuntiva" a tutto il personale della Polizia Stradale impegnato nei servizi per i quali tale indennità è prevista, indipendentemente dalla copertura effettuata da ciascun reparto.

Articolo 17

Modalità di corresponsione delle indennità

(Articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g), della Convenzione)

1. Le indennità autostradali di cui al presente Capo sono corrisposte trimestralmente dal Dipartimento PS, a seguito della riassegnazione delle somme versate da Anas sull'apposito capitolo di entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, al personale della specialità di Polizia Stradale che ha prestato i corrispondenti servizi sulla rete Anas, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto interministeriale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, come integrato dall'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge 15 ottobre 2013, n. 119, fornendo quale supporto contabile i seguenti atti:
 - a) documentazione prodotta dai Compartimenti della Polizia Stradale, che dia conto delle unità di personale e del numero di presenze in servizio effettuate;
 - b) documentazione dello svolgimento dei servizi operativi utili per la corresponsione delle indennità.
2. I Compartimenti della Polizia Stradale trasmettono trimestralmente al corrispondente Ufficio Territoriale di Anas, entro il giorno 10 del primo mese successivo al termine del



trimestre, l'ammontare complessivo delle indennità dovute da Anas e il riepilogo dettagliato, per ogni Sottosezione o Reparto, dei servizi svolti su base mensile.

3. Gli Uffici Territoriali di Anas, verificati i dati ricevuti, li trasmettono ad Anas entro il giorno 20 del primo mese successivo al termine del trimestre, per il successivo versamento, entro la fine dello stesso mese, delle somme dovute sul capitolo del bilancio dello Stato di cui al comma 1.
4. Trimestralmente Anas si impegna a versare l'importo lordo complessivo corrispondente alle indennità maturate per ciascuna presenza, comprensivo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali forfettariamente determinato sulla base dell'incidenza percentuale che il Servizio Polizia Stradale comunica annualmente ad Anas.

TITOLO III DEGLI OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Capo I Reparti autostradali

Articolo 18 *Definizione dei reparti autostradali* (Articolo 3 della Convenzione)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare, e comunque in relazione all'effettivo livello del traffico, i reparti autostradali si distinguono in:
 - a) Sottosezioni "semplici", aventi le seguenti caratteristiche:
 - estensione territoriale di competenza fino a 50 Km;
 - potenzialità e organico adeguato ad effettuare almeno n. 4 pattuglie nelle 24 ore;
 - b) Sottosezioni "doppie" aventi le seguenti caratteristiche:
 - estensione territoriale di competenza da 50 a 100 Km;
 - potenzialità e organico adeguato ad effettuare almeno n. 6 pattuglie nelle 24 ore;
 - c) Sottosezioni "triple" aventi le seguenti caratteristiche:
 - estensione territoriale di competenza di oltre 100 Km;
 - potenzialità e organico adeguato ad effettuare almeno n. 8 pattuglie nelle 24 ore.
2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i Compartimenti della Polizia Stradale trasmettono ai corrispondenti Uffici Territoriali di Anas attestazioni relative ai servizi espletati nel mese precedente per i quali compete l'attribuzione delle indennità di cui al Titolo II, Capo III, specificando per ciascun operatore i dati di dettaglio necessari per la determinazione



dell'ammontare dovuto (tipologia e quantità dei servizi svolti, durata oraria dei turni effettuati, particolari giornate di effettuazione, eccetera), nonché, con dettaglio giornaliero, la presenza delle pattuglie ed i chilometri percorsi da ciascuna di queste, per ogni quadrante.

3. Entro il giorno 10 del primo mese successivo al termine di ogni trimestre, i Compartimenti della Polizia Stradale trasmettono ai corrispondenti Uffici Territoriali di Anas l'ammontare complessivo delle indennità dovute da Anas e il riepilogo dettagliato, per ogni Sottosezione o Reparto, dei servizi svolti su base mensile.

Articolo 19

Tratte autostradali

(Articolo 3 della Convenzione)

1. Lungo l'estesa stradale complessiva di competenza di ogni Sottosezione deve essere effettuato il pattugliamento continuativo nelle 24 ore, secondo tratte unitarie di circa 50 km di estensione, su ciascuna delle quali deve essere in servizio almeno una pattuglia, salvo diversi accordi stabiliti tra le parti in sede di Commissione Paritetica Territoriale ed approvati dalla Commissione Paritetica Centrale, in relazione a particolari situazioni di traffico, ambientali e/o di configurazione temporanea della carreggiata.
2. L'inizio e il termine di ciascuna tratta unitaria devono coincidere con uno svincolo, in modo che le inversioni del senso di marcia alle due estremità della tratta stessa avvengano in condizioni di assoluta sicurezza.
3. Qualora, a causa dell'ubicazione degli svincoli, non sia possibile evitare che una tratta unitaria ecceda considerevolmente il limite orientativo di 50 Km, la tratta può essere estesa fino a circa 100 km. In tale caso, il servizio di pattugliamento sarà svolto con la presenza, di norma, di 2 pattuglie ovvero secondo le diverse determinazioni assunte in sede di Commissione Paritetica Centrale ai sensi del comma 4.
4. Il Dipartimento PS e Anas, in sede di Commissione Paritetica Centrale, possono concordare l'effettuazione del servizio con una sola pattuglia su tratte unitarie superiori ai 50 Km qualora le stesse risultino caratterizzate da ridotte esigenze ambientali e/o di traffico.

Capo II

Compiti delle unità operative autostradali

Articolo 20

Pattugliamento

(Articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione)



Polizia di Stato



1. I moduli operativi delle pattuglie in servizio di vigilanza stradale e di polizia giudiziaria sono fissati con provvedimenti del Dipartimento PS, tenuto conto di specifiche esigenze di Anas, sulla base dei seguenti principi:
 - a) su ciascuna tratta di competenza le pattuglie, nell'arco del servizio, attuano un'alternanza di movimento e soste operative, privilegiando queste ultime allo scopo di consentire una più penetrante azione di prevenzione, di osservazione e di accertamento dei comportamenti illeciti più pericolosi, garantendo comunque una percorrenza media per pattuglia di circa 180 (centottanta) chilometri;
 - b) salvo specifiche diverse esigenze, ciascuna pattuglia di vigilanza percorre la tratta di competenza in senso rotatorio sulle due carreggiate e inizia il servizio, di norma, nella stessa direzione di marcia tenuta dalla pattuglia smontante all'atto del rientro;
 - c) qualora la pattuglia sia costretta ad effettuare un'inversione di marcia lungo il percorso, riprende l'itinerario nel primitivo senso di marcia;
 - d) durante le soste operative le pattuglie devono collocarsi presso le aree di servizio, le stazioni e le piazzole autostradali in modo perfettamente visibile all'utenza in transito, disposte in modo tale da costituire un valido deterrente contro le violazioni delle norme vigenti e offrire un intervento tempestivo in caso di necessità;
 - e) nel corso del turno di servizio le pattuglie variano più volte la propria posizione lungo l'asse autostradale.
2. In presenza di eventi eccezionali, connessi a particolare intensità del traffico, a eccessiva concentrazione di cantieri su una determinata tratta o, in ogni caso, ad altri fatti che recano turbativa alla regolare fluidità del traffico stesso, in accordo con il corrispondente Ufficio Territoriale di Anas, il competente Compartimento della Polizia Stradale può prevedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'organizzazione di servizi particolari ovvero l'intensificazione del pattugliamento ordinario.

Articolo 21

Attività di vigilanza e pronto intervento

(Articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione)

1. Ferme restando tutte le competenze loro assegnate da leggi e regolamenti, nel corso del servizio di vigilanza stradale lungo la tratta di competenza le pattuglie provvedono in particolare a:
 - a) vigilare sulle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza della rete Anas e delle relative pertinenze, segnalando tempestivamente alla competente Sala Operativa Compartimentale (d'ora in poi "SOC") di Anas ogni situazione di rilievo;
 - b) attuare direttamente e tempestivamente, in caso di necessità, i primi possibili provvedimenti di emergenza per l'eliminazione ovvero per la segnalazione al traffico sopraggiungente di situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione,



Polizia di Stato



- richiedendo, se necessario, interventi operativi integrativi per rimuovere ostacoli non diversamente rimovibili o per prolungare nel tempo le segnalazioni di pericolo;
- c) richiedere l'intervento del personale tecnico di Anas, attraverso la SOC territorialmente competente, qualora la situazione non possa obiettivamente essere risolta come da precedente punto b) e/o allorquando la situazione renda necessaria la sostituzione della segnaletica di emergenza installata dalla pattuglia con quella in dotazione ad Anas;
 - d) vigilare sull'osservanza, da parte delle imprese addette ai lavori nella rete Anas, degli schemi di segnalamento fissati dalle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da Anas, nonché delle norme di sicurezza prescritte da quest'ultima;
 - e) vigilare sul transito di trasporti eccezionali e di materie e sostanze pericolose, anche in ausilio al servizio di scorta effettuato dalla Polizia Stradale, se previsto, o da personale abilitato da questa delegato (ovvero con il supporto del personale Anas);
 - f) intervenire, come primo provvedimento, sulle code formatesi sulla rete Anas per qualsivoglia causa (cantieri, incidenti, code in stazione, eccetera), al fine di regolare la circolazione e di garantire la sicurezza del traffico sopraggiungente per il più sollecito ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento;
 - g) eseguire controlli mirati del traffico, compatibilmente con i vigenti modelli operativi, anche sulla base di specifiche richieste effettuate dalla competente struttura di Anas al COA;
 - h) vigilare sulla regolare collocazione e segnalazione dei cantieri e dei depositi realizzati sulla rete Anas, sugli svincoli e sulle relative pertinenze, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie a garantire la libera e sicura circolazione. Il COA competente per territorio segnala tempestivamente alla corrispondente SOC ogni irregolarità e/o anomalia riscontrata.

Articolo 22

Attività di verifica della regolarità del soccorso stradale e meccanico

(Articolo 3, comma 1, lettera h), della Convenzione)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 21, le pattuglie vigilano, anche mediante appositi servizi, sull'osservanza delle norme riguardanti il servizio di soccorso stradale e meccanico sulla rete Anas, adottando ogni utile iniziativa per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti fraudolenti e di ogni altro illecito, di natura penale o amministrativa, con particolare riferimento al fenomeno dell'abusivismo.
2. I reparti della Polizia Stradale attuano il controllo costante della rete Anas al fine di verificare che il personale e i mezzi che effettuano il servizio di soccorso stradale e meccanico siano in possesso della relativa autorizzazione.



Polizia di Stato



3. I reparti della Polizia Stradale e gli Uffici Territoriali di Anas si danno reciproca e tempestiva comunicazione dell'intervento di personale e/o di mezzi di soccorso non compresi tra quelli oggetto di preventiva autorizzazione, di cui all'articolo 29. A tal fine, Anas aggiorna e comunica al Servizio Polizia Stradale l'elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare detti servizi in ambito autostradale sulla rete Anas.
4. Nel caso di rimozione di un veicolo che, ai sensi dell'articolo 923 del codice civile, sia ritenuto "*cosa abbandonata*", fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, nr. 460, la Polizia Stradale può indicare il centro di raccolta dove l'operatore di soccorso intervenuto deve trasportarlo e lasciarlo in deposito.

Articolo 23

Controllo e prevenzione mirati all'utenza commerciale pesante

(Articolo 3, comma 1, lettera n), della Convenzione)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 21, le pattuglie esercitano controlli sull'utenza commerciale pesante, attuando servizi mirati alla verifica delle caratteristiche di sicurezza dei veicoli in transito, sia sotto il profilo delle condizioni del mezzo che del conducente.
2. Le attività di cui al comma 1 sono assicurate con regolarità, utilizzando sia il personale dei reparti che il coordinamento di operatori abilitati, avvalendosi eventualmente degli strumenti (sistemi di pesatura, TVCC, eccetera) messi a disposizione da Anas.
3. Il Dirigente del competente Compartimento della Polizia Stradale, anche in relazione ai dati relativi al traffico nella rete Anas, individua, d'intesa con Anas, i luoghi ove effettuare i controlli mirati all'utenza commerciale, compatibilmente con l'impiego dei Centri Mobili di Revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualora Anas disponga di personale con le necessarie competenze tecniche in materia di circolazione e trasporti in regime A.D.R., potrà, previo accordo con la competente Sezione di Polizia Stradale, renderlo disponibile per concorrere all'esecuzione dei servizi.

Articolo 24

Controllo delle infrastrutture e delle aree di servizio e di sosta

(Articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 21, le pattuglie attuano mirati servizi di vigilanza per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti illeciti in danno del patrimonio stradale di Anas.
2. Le pattuglie svolgono specifici servizi per la tutela della legalità nelle aree di servizio e di sosta, attuando forme di presidio e operazioni di prevenzione e repressione. Le attività di presidio, svolte anche con l'ausilio di personale delle unità di polizia giudiziaria, saranno pianificate congiuntamente in funzione delle specifiche esigenze delle diverse aree,



avvalendosi per le attività di controllo anche dei sistemi di video-sorveglianza messi a disposizione da Anas.

3. La competente Sezione di Polizia Stradale pianifica e attua periodiche azioni di controllo sulla regolarità amministrativa delle attività commerciali esercitate nelle pertinenze della rete Anas, anche al fine di prevenire azioni fraudolente nei riguardi dell'utenza o l'inosservanza dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche.

Articolo 25

Attività di contrasto dei comportamenti pericolosi e gestione operativa

(Articolo 3, comma 1, lettere m) e o), della Convenzione)

1. Le parti si impegnano a sviluppare ogni forma di collaborazione per l'esecuzione da parte dei reparti della Polizia Stradale, anche da remoto, di attività di prevenzione, controllo e, ove consentito, sanzionamento dei comportamenti illeciti ai fini della sicurezza della circolazione, anche con l'ausilio di eventuali sistemi di rilevamento automatico messi a disposizione da Anas.
2. Per il contenimento dei tempi di occupazione dei tratti stradali e relative pertinenze della rete Anas per attività di riscontro e rilievo in caso di incidente, le pattuglie assicurano il pieno utilizzo dei sistemi e delle tecnologie per il rilevamento automatico messi a disposizione da Anas.

Articolo 26

Sperimentazione di nuovi moduli operativi per i servizi di polizia

(Articolo 3, comma 1, lettera m), della Convenzione)

1. Al fine di assicurare agli utenti in transito, in ragione delle diversità territoriali e delle condizioni del traffico, la massima visibilità delle pattuglie della Polizia Stradale, il Dipartimento PS e Anas avviano sperimentazioni di moduli operativi per migliorare il controllo del territorio e ampliare la vigilanza della rete Anas.
2. Tali moduli operativi possono essere articolati in ragione di specifici obiettivi operativi, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il presidio di aree preventivamente definite per favorire una maggiore visibilità;
 - b) la realizzazione di posti di controllo del rispetto del limite di velocità nell'ambito dei cantieri di lavoro di lunga durata, prevedendo una protezione adeguata del personale coinvolto;
 - c) l'incremento di controlli a trasporti eccezionali con scorta in delega e all'autotrasporto professionale di merci e persone, attraverso l'individuazione di aree idonee allo scopo, anche utilizzando specifici sistemi integrati di accertamento



Polizia di Stato



- automatico delle violazioni (ad esempio, la pesatura dinamica) già disponibili o in via di allestimento;
- d) la riduzione dei servizi di vigilanza a pattugliamenti brevi, per specifici periodi con itinerari di lunghezza complessiva contenuta entro i 50 chilometri nel totale dei due sensi di marcia, per assicurare un maggior numero di transiti nella medesima direzione di marcia, garantendo comunque tempestiva capacità di intervento in caso di necessità.
3. La sperimentazione dei moduli operativi deve tenere conto della realtà circolatoria nella rete Anas e garantire le massime condizioni di sicurezza per gli operatori. La sperimentazione è finalizzata alla verifica della fattibilità di ciascuno di essi su un determinato territorio.
 4. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale, al fine di garantire sistematicità attuativa ai modelli operativi sperimentati e approvati d'intesa con Anas, concorda con il Responsabile di Area Compartmentale di Anas la tipologia e la frequenza degli interventi in un determinato periodo temporale o in relazione a una specifica persistente esigenza del tratto autostradale vigilato, prevedendo il numero dei servizi da attuare e gli indici di valutazione dell'efficacia degli stessi.
 5. Entro il giorno 10 del mese successivo all'attuazione dei nuovi modelli operativi sperimentati, il Compartimento della Polizia Stradale provvederà all'acquisizione delle informazioni relative all'attività svolta, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia e farne oggetto di confronto nell'ambito della Commissione Paritetica Territoriale.

Articolo 27

Scambio informativo

(Articolo 3, comma 1, lettere c), d) e) e f), della Convenzione)

1. La Polizia Stradale comunica tempestivamente ad Anas, mediante il sistema informatizzato in uso presso le sale operative competenti sulla rete Anas, dati e informazioni relativi ad eventi verificatisi nell'ambito della rete Anas, con particolare riguardo a quelli che hanno determinato ripercussioni sulla viabilità e/o hanno fatto registrare vittime.
2. Per finalità di analisi e di monitoraggio dei fenomeni infortunistici e della circolazione nell'ambito della rete Anas, il Dipartimento PS raccoglie e comunica ad Anas, con cadenza trimestrale, dati e informazioni sugli incidenti stradali rilevati, secondo il modello in **allegato 6**, nonché sulle attività svolte dalle pattuglie, anche in vista della più opportuna organizzazione dei moduli operativi di vigilanza stradale, secondo il modello in **allegato 7**.
3. Per le stesse finalità Anas raccoglie e comunica al Dipartimento PS, con cadenza trimestrale, i dati relativi al volume di traffico, alla sua distribuzione temporale e alla tipologia dei veicoli in transito nella rete Anas, secondo il modello in **allegato 8**.



TITOLO IV DELLE ATTIVITA' IN AMBITO AUTOSTRADALE

Articolo 28

Attività del Centro Operativo Autostradale

(Articolo 4 della Convenzione)

1. Il COA svolge, alle dirette dipendenze del Compartimento della Polizia Stradale, i seguenti compiti:
 - a) coordinamento di tutti i servizi di vigilanza stradale, anche se svolti occasionalmente da pattuglie inviate in rinforzo da reparti esterni;
 - b) mantenimento di costanti rapporti con i competenti Uffici Territoriali di Anas per il buon andamento dei servizi, anche con riferimento a situazioni particolari o contingenti;
 - c) coordinamento dell'attività di vigilanza sui transiti di trasporti eccezionali e di sostanze e materie pericolose;
 - d) segnalazioni alla competente SOC delle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza rilevate dalle pattuglie, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - e) comunicazioni alla competente SOC degli incidenti stradali e delle richieste di soccorso sanitario e meccanico pervenute dalle pattuglie;
 - f) previsioni, d'intesa con la competente SOC, della possibilità di porre limitazioni di transito ai trasporti eccezionali sulla tratta di competenza, in caso di condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità.

Articolo 29

Soccorso meccanico

(Articolo 3, comma 1, lettera h), della Convenzione)

1. La gestione del soccorso meccanico e l'impiego del personale di esercizio sono di competenza di Anas. In particolare Anas è competente in materia di:
 - a) organizzazione, mantenimento e promozione del servizio;
 - b) gestione delle chiamate del soccorso e assegnazione alle organizzazioni e alle officine;
 - c) verifica amministrativa del rispetto delle clausole convenzionali intercorrenti tra Anas e l'organizzazione incaricata del soccorso meccanico, con particolare riguardo alle officine e al personale impiegato su strada.



Articolo 30

Soccorso sanitario

(Articolo 3, della Convenzione)

1. La gestione delle chiamate di soccorso sanitario è di competenza di Anas.
2. Anas, sentito il Dipartimento PS, può stipulare protocolli di collaborazione con gli enti e le associazioni preposti al servizio di soccorso sanitario e condividere procedure operative funzionali alla loro attuazione.

Articolo 31

Gestione delle situazioni critiche per la circolazione

(Articolo 3, comma 1, lettera f), della Convenzione)

1. In caso di prolungato blocco della circolazione sulla rete Anas per situazioni imprevedibili o contingenti, il COA può richiedere al competente Responsabile Territoriale di Anas, tramite la SOC, l'adozione di eventuali provvedimenti di chiusura momentanea della tratta interessata ovvero di deviazione del traffico, soprattutto quando il blocco interessa tratte autostradali.
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge al Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché agli altri soggetti competenti in caso di situazioni che richiedano interventi della Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco, gli eventuali provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal competente Responsabile Territoriale di Anas, in relazione alle proprie competenze, ed eseguiti d'intesa con il COA e il Compartimento di Polizia Stradale competente per territorio.

TITOLO V

DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 32

Compiti e funzionamento della Commissione Paritetica Centrale

(Articolo 9, comma 2, della Convenzione)

1. È istituita, a livello centrale, una Commissione Paritetica tra Anas e il Dipartimento PS, composta da 3 membri per ciascuna parte, con il compito di:
 - a) fornire valutazioni, d'iniziativa o su richiesta di una delle parti, circa l'esecuzione della Convenzione e del Disciplinare;
 - b) definire eventuali questioni connesse con l'interpretazione e l'esecuzione degli obblighi della Convenzione e del Disciplinare;
 - c) concordare strategie comuni di interesse nazionale da attuare sulla rete Anas;



Polizia di Stato



- d) valutare lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi e tecnologie funzionali all'ottimizzazione dei servizi di polizia stradale e degli interventi di coordinamento del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità (Viabilità Italia), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della Convenzione;
 - e) individuare possibili forme di aggiornamento professionale per il personale di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), e dell'articolo 3, comma 1, lettera l), della Convenzione;
 - f) definire annualmente il numero delle pattuglie complessivamente impegnate nei servizi ordinari di polizia stradale sulla rete Anas, suddiviso per tratta e fascia oraria, nonché il valore dell'eventuale franchigia dell'indice di copertura, ai sensi dell'articolo 16;
 - g) determinare eventuali ambiti territoriali specifici in cui costituire Commissioni Paritetiche Territoriali con composizione diversa da quella indicata all'articolo 33, comma 1;
 - h) adottare specifici piani operativi, con l'obiettivo di adeguare continuamente l'attività di polizia stradale sulla rete Anas alle esigenze di mobilità e al quadro normativo vigente, anche europeo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della Convenzione;
 - i) adottare specifici piani per la prevenzione degli incidenti stradali, con l'obiettivo di ridurre il tasso d'incidentalità e aumentare la sicurezza degli utenti sulla rete Anas.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le parti si comunicano reciprocamente i nominativi dei propri membri della Commissione Paritetica Centrale e dei relativi sostituti.
 3. La Commissione Paritetica Centrale si riunisce con cadenza almeno semestrale e, comunque, a richiesta di una delle parti.
 4. Le riunioni periodiche della Commissione Paritetica Centrale si tengono, in maniera alternata, presso la sede del Dipartimento PS e presso la sede di Anas. Le riunioni aperiodiche indette a richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo tra le parti, si tengono presso la sede della parte richiedente.
 5. La presidenza delle riunioni periodiche della Commissione Paritetica Centrale è assunta dalla parte ospitante. La presidenza delle riunioni aperiodiche indette a richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo tra le parti, è assunta dalla parte che ha accolto la richiesta.
 6. Alle riunioni della Commissione Paritetica Centrale, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare da ciascuna delle parti membri delle Commissioni Paritetiche Territoriali, rappresentanti di enti e/o associazioni nazionali e/o locali portatrici di specifici interessi, esponenti del Dipartimento di PS e/o di Anas competenti per settore, professionisti esperti nelle materie in discussione. Gli inviti possono essere formulati



congiuntamente ovvero da una sola delle parti. Gli inviti formulati da una sola parte sono preventivamente comunicati all'altra parte.

7. Le riunioni della Commissione Paritetica Centrale sono verbalizzate, salvo diverso avviso tra le parti, a cura della parte ospitante. Il verbale di riunione, sottoscritto da tutti gli intervenuti, è redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti.

Articolo 33

Compiti e funzionamento delle Commissioni Paritetiche Territoriali

(Articolo 9, comma 5, della Convenzione)

1. Sono istituite, a livello periferico, Commissioni Paritetiche Territoriali, composte da 2 rappresentanti per ciascuna delle parti, tratti dal Compartimento della Polizia Stradale e dall'Area Compartimentale di Anas competenti per territorio, con il compito di:
 - a) concordare attività operative comuni in ambito locale;
 - b) definire le questioni connesse con esigenze correnti o urgenti di servizio;
 - c) analizzare, in particolare sulla base dei dati relativi al pattugliamento e alla copertura del servizio, le specifiche esigenze di presidio della rete Anas nel territorio di competenza e valutare la necessità e/o l'opportunità di introdurre modifiche del servizio, ai fini di un miglioramento dell'efficacia degli stessi servizi, individuando in particolare le integrazioni del presidio da realizzare attraverso il contributo di personale di reparti esterni;
 - d) assumere le determinazioni relative a:
 - d.1) distribuzione del numero di pattuglie giornalmente previste per compiti ordinari di vigilanza e primo intervento su ciascuna tratta e per ciascun quadrante di servizio, con modifica dell'assetto di base di cui al Titolo III, Capo I, ove ritenuto necessario. Le eventuali modifiche adottate devono essere approvate dalla Commissione Paritetica Centrale;
 - d.2) necessità di presidio aggiuntivo di pattuglie per compiti ordinari di vigilanza e primo intervento in giornate o periodi di massima intensità della circolazione e/o interessati da eventi meteorologici di particolare impatto sulla viabilità (ad esempio: neve, nebbia) e/o da altri eventi di rilevante interesse per la collettività;
 - d.3) necessità di presidio con pattuglie dedicate per i servizi integrativi di cui al presente Disciplinare. Al riguardo si precisa che tali attività, svolte normalmente dalle pattuglie nell'esercizio delle proprie funzioni ordinarie di vigilanza e primo intervento, non possono considerarsi scoperture, neanche parziali, ai fini della verifica dei presupposti per la corresponsione dell'indennità "autostradale aggiuntiva";
 - d.4) verifica dei consuntivi, quantitativi (copertura effettiva rispetto al previsto) e qualitativi (risultati raggiunti), dei predetti servizi;



Polizia di Stato



- e) verificare la regolarità di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, nonché della trasmissione dei dati di cui all'articolo 17, concordando le procedure di acquisizione;
 - f) promuovere e definire progetti specifici di controllo in ambito autostradale finalizzati al miglioramento della sicurezza, sia con attività preventive che repressive, assicurandone il monitoraggio, secondo scadenze da concordare, per valutarne l'efficacia e proporre eventuali correttivi e/o integrazioni;
 - g) definire specifici indirizzi operativi e monitorare l'andamento delle attività e dei risultati conseguiti nei servizi mirati di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25, nonché degli esiti delle sperimentazioni di cui all'articolo 26.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le parti si comunicano reciprocamente i nominativi dei propri membri delle Commissioni Paritetiche territoriali e dei relativi sostituti.
 3. Le Commissioni Paritetiche Territoriali si riuniscono con cadenza almeno trimestrale e, comunque, a richiesta di una delle parti.
 4. Le riunioni periodiche delle Commissioni Paritetiche Territoriali si tengono, in maniera alternata, presso la sede del Compartimento della Polizia Stradale e presso la sede dell'Area Compartimentale di Anas. Le riunioni aperiodiche indette a richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo tra le parti, si tengono presso la sede della parte richiedente.
 5. La presidenza delle riunioni periodiche delle Commissioni Paritetiche Territoriali è assunta dalla parte ospitante. La presidenza delle riunioni aperiodiche indette a richiesta di una delle parti, salvo diverso accordo tra le parti, è assunta dalla parte che ha accolto la richiesta.
 6. Alle riunioni delle Commissioni Paritetiche Territoriali, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare da ciascuna delle parti membri di altre Commissioni Paritetiche Territoriali, rappresentanti di enti e/o associazioni locali portatrici di specifici interessi, esponenti del Compartimento della Polizia Stradale e/o dell'Area Compartimentale di Anas competenti per settore, professionisti esperti nelle materie in discussione. Gli inviti possono essere formulati congiuntamente ovvero da una sola delle parti. Gli inviti formulati da una sola parte sono preventivamente comunicati all'altra parte.
 7. Le riunioni delle Commissioni Paritetiche Territoriali sono verbalizzate, salvo diverso avviso tra le parti, a cura della parte ospitante. Il verbale di riunione, sottoscritto da tutti gli intervenuti, è redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti ed una per la Commissione Paritetica Centrale.
 8. Le Commissioni Paritetiche Territoriali comunicano alla Commissione Paritetica Centrale, con cadenza semestrale:
 - a) le determinazioni assunte ai sensi del comma 1, lettera d, numero d.1);
 - b) gli esiti delle verifiche effettuate periodicamente sulla validità ed efficacia delle determinazioni assunte ai sensi del comma 1, lettera d, numero d.1);



Polizia di Stato



- c) gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, lettera d, numero d.4);
- d) i progetti approvati ai sensi del comma 1, lettera f), e gli esiti dei relativi monitoraggi;
- e) gli indirizzi operativi adottati ai sensi del comma 1, lettera g), e gli esiti dei relativi monitoraggi.



Polizia di Stato



ALLEGATO 1
al Disciplinare


IMMOBILI CEDUTI IN USO GRATUITO
da
ANAS S.p.A.
a
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


Autostrada	Località	Immobile		
		Caserma	COA	Uffici
A/2 "SA-RC"	Sala Consilina	X	X	
A/2 "SA-RC"	Lagonegro	X		
A/2 "SA-RC"	Frascineto	X		
A/2 "SA-RC"	Cosenza Nord	X		
A/2 "SA-RC"	Lamezia Terme	X	X	
A/2 "SA-RC"	Palmi	X		
A/2 "SA-RC"	Reggio Calabria	X		
A/19 "PA-CT"	Catenanuova	X		
A/19 "PA-CT"	Buonfornello	X		
R.A. 13	Padriciano			X

A2 “Autostrada del Mediterraneo”


Immobili

SALA CONSILINA (Sa)





POSTO DI MANUTENZIONE DI SALA CONSILINA (Sa)
 Planimetria Generale (1:1000)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




VISTA SATELLITARE

A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Immobili


LAGONEGRO (Pz)



LEGENDA


- 1 - ufficio ANAS
- 2 - garage ANAS
- 3 - ufficio/spogliatoio/servizi
- 4 - stazione di polizia
- 5 - garage polizia
- 6 - tettoia Polizia con 10 posti auto circa
- 7 - gruppo elettrogeno in uso alla Polizia
- 8 - silos
- 9 - cisterne rimosse
- 10 - container, box e quadro elettrico
- 11 - rampa in c.a.
- 12 - deposito/autoclave
- 13 - superficie asfaltata
- 15 - superficie verde

 immobili in uso alla Polizia Stradale




CENTRO DI MANUTENZIONE DI LAGONEGRO (Pz)
Planimetria Generale (1:1250)






CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano primo (1:200)





GARAGE POLIZIA STRADALE - GARAGE ANAS
Pianta piano terra (1:200)

A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Immobili

FRASCINETO (Cs)






CENTRO DI MANUTENZIONE DI FRASCINETO (Cs)
 Planimetria Generale (1:1000)







VISTA SATELLITARE



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano primo (1:200)





GARAGE POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)

A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Immobili


COSENZA NORD (Cs)






CENTRO DI MANUTENZIONE DI COSENZA NORD (Cs)
 Planimetria Generale (1:1000)






VISTA SATELLITARE



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano primo (1:200)



GARAGE ANAS - GARAGE POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)

ASSEGNATO PROVVISORIALMENTE AL REPARTO ANTICRIMINE
"CALABRIA SETTENTRIONALE" della Polizia di Stato

ANAS


POLIZIA

A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Immobili


LAMEZIA TERME (Cz)






CENTRO DI MANUTENZIONE DI LAMEZIA TERME (Cz)
 Planimetria Generale (1:1250)







VISTA SATELLITARE




CASERMA POLIZIA STRADALE
Piano piano terra (1:200)




CASERMA POLIZIA STRADALE
Piano piano primo (1:200)




COA
Pianta livello semicircolare (1:200)




COA
Pianta piano secondo (1:200)




COA
Pianta livello rialzato (1:200)



COA
Pianta copertura volume tecnico (1:200)



COA
Pianta piano primo (1:200)





COA
Pianta copertura (1:200)

A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Immobili

PALMI (Rc)





CENTRO DI MANUTENZIONE DI PALMI (RC)
 Planimetria Generale (1:1350)




VISTA SATELLITARE


A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Immobili

Reggio Calabria (Rc)



CASERMA POLIZIA STRADALE di Reggio Calabria





PIANTA Piano Primo - Alloggio Comandante + Foresteria

Autostrada A19 (PA - CT)

Immobili

CATENANUOVA (En)






POSTO DI MANUTENZIONE DI CATENANUOVA (EN)
 Planimetria Generale (1:1000)




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




VISTA SATELLITARE



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano primo (1:200)





GARAGE POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:200)

Autostrada A19 (PA - CT)


Immobili

BUONFORNELLO (Pa)






POSTO DI MANUTENZIONE DI CAMPO FELICE (PA)
 Planimetria Generale (1:1000)




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




VISTA SATELLITARE




CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano terra (1:350)



CASERMA POLIZIA STRADALE
Pianta piano primo (1:350)



CASERMA POLIZIA STRADALE - GARAGE
Pianta piano interrato (1:350)





GARAGE POLIZIA STRADALE - ANAS
Pianta (1:300)

R.A.13 Raccordo Autostradale A/4 - Trieste

Immobili

PADRICIANO (Ts)





INGRESSO "B" PER ACCESSO
 - AI LOCALI INTERRATO (DI USO DELL'ANAS)
 - AI LOCALI PIANO TERRA (AD USO DELLA POLIZIA DI STATO)

LOCATI DATI IN USO ESCLUSIVO ALLA POLIZIA DI STATO

ARRE E LOCALI AD USO PROMISCUO PER ACCESSO AI SERVIZI
 PER GLI ADDETTI ANAS E POLIZIA DI STATO



ALLEGATO 2
al Disciplinare

ELENCO DEI REPARTI AUTOSTRADALI
E
PIANO DELLE PATTUGLIE
PREVISTE LUNGO LE TRATTE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI

Elenco dei reparti autostradali o assimilati sulla rete ANAS in Convenzione

Autostrada	COA competente	Denominazione Reparto	Tipologia del Reparto	Competenza autostradale	
				da	a
A/2	COA SALA CONSILINA	Sottosezione Autostradale Eboli	B	Salerno "vecchia barriera" km 0	Battipaglia km 23
				Battipaglia km 23	Sicignano Km 53+500
A/2	COA SALA CONSILINA	Sottosezione Autostradale Sala Consilina	B	Contursi Km.53+500	Padula/Buon.lo Km. 103+840
A/2	COA SALA CONSILINA	Sottosezione Autostradale Lagonegro	B	Padula Km 103+800	Lauria Nord km.138+029
				Lauria Nord km.138+029	Mormanno km. 163+600
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Frascineto	B	Mormanno km. 163+600	Tarsia km. 225+900
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Cosenza Nord	B	Tarsia km. 225+900	Rogliano km. 273+200
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Lamezia Terme	B	Rogliano km. 273+200	Pizzo Calabro km.339
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Palmi	B	Rosarno km. 383	Scilla km. 423+000



Polizia di Stato



Autostrada	COA competente	Denominazione Reparto	Tipologia del Reparto	Competenza autostradale	
				da	a
A/2	COA LAMEZIA TERME	Distaccamento Villa S. Giovanni	A	Scilla km. 423+000	Reggio Calabria km. 443+600
"A/19 PALERMO CATANIA"	COC Palermo	Sottosezione Autostradale Buonfornello	B	Palermo Racc. A/19 km 0	Caltanissetta Km 103+500
"A/29 PALERMO MAZARA DEL VALLO"	COC Palermo	Sottosezione Autostradale Alcamo	B	Palermo km.0	Mazara del Vallo km 114+040
"A/19 PALERMO CATANIA"	COC Catania	Distaccamento Catenanuova	A	Caltanissetta km 103+500	Catania km 192+700
"A01" Catania Siracusa già N.S.A. 339	COC Catania	Distaccamento Lentini	A	Siracusa (km 0 conness. R.A. 15)	Passo Martino (km 22 conness. SS 114)
A/90 G.R.A.	COA FIANO ROMANO	Sottosezione ordinaria Roma Settebagni	C	G.R.A.	G.R.A.



ALLEGATO 3
al Disciplinare

**ELENCO DEI REPARTI AUTOSTRADALI
E
PIANO DELLE PATTUGLIE
OPERANTI LUNGO LE TRATTE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI
PERIODO DI RIFERIMENTO: anno _____**

**Elenco dei reparti autostradali o assimilati che operano sulla rete ANAS
e numero di pattuglie effettuate nel periodo di riferimento**

Autostrada	COA competente	Denominazione Reparto	Tipologia del Reparto	Competenza autostradale		Pattuglie per Quadrante				Totale Pattuglie giornaliere
				da	a	1°	2°	3°	4°	



ALLEGATO 4
al Disciplinare

ELENCO DEI REPARTI AUTOSTRADALI
E
PIANO DELLE PATTUGLIE
OPERANTI LUNGO LE TRATTE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI
PERIODO DI RIFERIMENTO: anno 2017

**Elenco dei reparti autostradali o assimilati che operano sulla rete ANAS
e numero di pattuglie effettuate nel periodo di riferimento**

Autostrada	COA competente	Denominazione Reparto	Tipologia del Reparto	Competenza autostradale		Pattuglie per Quadrante				Totale Pattuglie giornaliere
				da	a	1°	2°	3°	4°	
A/2	COA SALA CONSILINA	Sottosezione Autostradale Eboli	B	Salerno "vecchia barriera" km 0	Battipaglia km 23	1	3	2	1	7
				Battipaglia km 23	Sicignano Km 53+500					
A/2	COA SALA CONSILINA	Sottosezione Autostradale Sala Consilina	B	Contursi Km.53+500	Padula/Buon.lo Km. 103+840	1	2	2	1	6
A/2	COA SALA CONSILINA	Sottosezione Autostradale Lagonegro	B	Padula Km 103+800	Lauria Nord km.138+029	2	2	2	2	8
				Lauria Nord km.138+029	Mormanno km. 163+600					
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Frascineto	B	Mormanno km. 163+600	Tarsia km. 225+900	1	3	2	1	7
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Cosenza Nord	B	Tarsia km. 225+900	Rogliano km. 273+200	2	2	2	2	8
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Lamezia Terme	B	Rogliano km. 273+200	Pizzo Calabro km.339	2	2	2	2	8



Polizia di Stato



Autostrada	COA competente	Denominazione Reparto	Tipologia del Reparto	Competenza autostradale		Pattuglie per Quadrante				Totale Pattuglie giornaliere
				da	a	1°	2°	3°	4°	
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sottosezione Autostradale Palmi	B	Rosarno km. 383	Scilla km. 423+000	2	2	2	2	8
A/2	COA LAMEZIA TERME	Distaccamento Villa S. Giovanni	A	Scilla km. 423+000	Reggio Calabria km. 443+600	1	1	1	1	4
"A/19 PALERMO CATANIA"	COC Palermo	Sottosezione Autostradale Buonfornello	B	Palermo Racc. A/19 km 0	Caltanissetta Km 103+500	1	2	3	2	8
"A/29 PALERMO MAZARA DEL VALLO"	COC Palermo	Sottosezione Autostradale Alcamo	B	Palermo km.0	Mazara del Vallo km 114+040	1	2	1	1	5
"A/19 PALERMO CATANIA"	COC Catania	Distaccamento Catenanuova	A	Caltanissetta km 103+500	Catania km 192+700	1	1	1	1	4
"A01" Catania Siracusa già N.S.A. 339	COC Catania	Distaccamento Lentini	A	Siracusa (km 0 conness. R.A. 15)	Passo Martino (km 22 conness. SS 114)	1	1	1	1	4
A/90 G.R.A.	COA FIANO ROMANO	Sottosezione ordinaria Roma Settebagni	C	G.R.A.	G.R.A.	3	4	4	4	15



Polizia di Stato



PATTUGLIE FORNITE DAI REPARTI NON AUTOSTRADALI

Autostrada	COA competente	Denominazione Reparto	Competenza autostradale		Pattuglie per Quadrante				Totale Pattuglie giornaliere
			da	a	1°	2°	3°	4°	
"R. A. 5 (Sicignano - Potenza)"	SEZIONE POTENZA	Sezione Polizia Stradale Potenza	Sicignano Km 0	Potenza Est Km 51+500	1	1	1	1	4
A/2	COA LAMEZIA TERME	Sezione Vibo Valentia	Pizzo Calabro km. 339	Rosarno km. 383	1	2	2	2	7
R. A.15 Tangenziale di Catania	COC CATANIA	Sezione Catania	connessione con A/18 (A/18 km 76+300) km 0	km 21 connessione con N.S.A. 339	1	1	1	1	4
A/91 Roma - Fiumicino	COA FIANO ROMANO	Sezione Roma	Roma km 0	Aeroporto Fiumicino km 18+500	1	1	1	1	4
R. A. 13, R. A. 14	COC TRIESTE	Sezione Trieste	R.A.13 Sistiana Km 0 (termine dell'A/4) R.A.14 Svincolo Ferneti R.A.13	Padriciano Confine di stato Ferneti	1	1	1	1	4



ALLEGATO 5
al Disciplinare

ATTIVITÀ DI PATTUGLIAMENTO

	Grandezza di riferimento	REPARTO _____				REPARTO _____				Totale			
		Quadrante 1	Quadrante 2	Quadrante 3	Quadrante 4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
PATTUGLIE IMPIEGATE													
<i>Vigilanza stradale</i>													
- presenza	n. pattuglie												
<i>Straordinario programmato</i>													
- presenza	n. pattuglie												
<i>Straordinario emergente</i>													
- presenza	n. pattuglie												
<i>Pattuglie esterne emergenza</i>													
- presenza	n. pattuglie												
<i>Pattuglie esterne ordinaria</i>													
- presenza	n. pattuglie												
<i>Pattuglie Polizia Giudiziaria</i>													
- presenza	n. pattuglie												



ALLEGATO 6
al Disciplinare

INFORMAZIONI SUGLI INCIDENTI
(da trasmettere trimestralmente ad ANAS)

AUTOSTRADA: _____ COA _____ REPARTO _____ COMPETENZA AUTOSTRADALE: da _____ a _____ PERIODO DI RIFERIMENTO: dal _____ al _____				
	Grandezza di riferimento	REPARTO	REPARTO	TOTALE
SOCCORSO A TERZI				
assistenza a persone in difficoltà	num.			
ATTIVITA' INFORTUNISTICA				
<i>Incidenti Rilevati</i>	num.			
- incidenti con esito mortale	num.			
- incidenti con lesioni	num.			
- incidenti solo con danni alle cose	num.			
<i>Conseguenze sulle persone</i>				
- Persone decedute	num.			
- Persone ferite	num.			
<i>Incidenti rilevati con coinvolgimento veicoli commerciali (sup. 3,5 t)</i>				
- totale incidenti	num.			
- incidenti con veicoli trasportanti merci pericolose	num.			
- incidenti con autobus	num.			
- incidenti con trasporti eccezionali	num.			



Polizia di Stato


ALLEGATO 7
 al Disciplinare

ATTIVITA' CONTRAVVENZIONALE				Totale
<i>Veicoli controllati</i>	num.			
<i>Persone controllate (accertamenti SDI con operatore virtuale)</i>	num.			
Infrazioni accertate	num.			
- Art 9/bis e ter (gareggiamento in velocità)	num.			
- Art. 10 (trasporti eccezionali)	num.			
- Art 141 (velocità pericolosa)	num.			
- Art 142 (eccesso di velocità)	num.			
- Art 152 (luci fuori del centro abitato)	num.			
- Art 171 (uso del casco)	num.			
- Art 172 (uso delle cinture di sicurezza)	num.			
- Art 173 (uso dell'auricolare o vivavoce)	num.			
- Art 176/18 (veicolo non revisionato circolante in autostrada)	num.			
- Art.186 (alcool)	num.			
- Art 187 (stupefacenti)	num.			
- Altre Infrazioni	num.			
Provvedimenti Sanzionatori				
- Patenti ritirate per sospensione o revoca	num.			
- Carte circolazione ritirate	num.			
- Punti decurtati	num.			
- Sequestri amministrativi/penali	num.			
- Fermi amministrativi	num.			

APPARECCHIATURE SPECIALI				Totale
servizi con misuratori di velocità (es. telelaser, autovelox)	num.			
conducenti controllati con etilometri e/o precursori	num.			

ATTIVITA' DI VERIFICA SOCCORSO STRADALE (art. 22)				Totale
Verifica possesso autorizzazioni per espletamento servizio	num			
Sanzioni elevate per attività illecita	num			



Polizia di Stato



CONTROLLI VEICOLI COMMERCIALI (> 3,5 t) (art. 23)				Totale
- totale veicoli commerciali controllati	num.			
- trasporto merci pericolose	num.			
- trasporto eccezionale	num.			
- altro	num.			
- veicoli comunitari	num.			
- veicoli extracomunitari	num.			
- conducenti extracomunitari controllati	num.			
- infrazioni a carico di veicoli extracomunitari	num.			

PREVENZIONE DEI REATI IN AREA DI SERVIZIO (art. 24)		Area di servizio _____	Area di servizio _____	Totale
Presidio area di servizio programmato	h			
Presidio ordine pubblico per transito tifosi	h			
Presidio prevenzione truffe in danno utenti	h			
Presidio prevenzione furti merce e beni utenti	h			
Totale arresti in area di servizio	num.			
Totale denunce ricevute	num.			
Interventi su segnalazione rapina	num.			
Interventi su segnalazione furto	num.			

ALTRE ATTIVITA'				Totale
Stazionamento programmato con visibilità pattuglie in aree apposite	h			
Presidio cantieri	h			
Interventi sulle code	h			



Polizia di Stato



ALLEGATO 8
al Disciplinare

**DATI DI TRAFFICO RILEVATI
LUNGO LE TRATTE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI**

PERIODO DI RIFERIMENTO: anno _____

Autostrada	COA competente	Sezione di conteggio (km)	Direzione	Veicoli rilevati	
				Leggeri	Pesanti

